

Messaggio

numero

6865

data

22 ottobre 2013

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Riorganizzazione del settore esecuzione e fallimenti, modifica della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LALEF) e richiesta di un credito per investimenti di fr. 340'000.- per l'acquisto e l'implementazione di un nuovo sistema telefonico

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio - che va a sostituire il messaggio n. 6726 del 18 dicembre 2012 limitatamente alle modifiche della legge cantonale del 12 marzo 1997 di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LALEF) - ci preghiamo sottoporre una richiesta di modifica della LALEF che consenta la riorganizzazione del settore esecuzione e fallimenti.

I. INTRODUZIONE

Il 18 dicembre 2012, il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio n. 6726 concernente la richiesta di stanziamento di un credito per investimenti di fr. 1'700'000 per l'acquisto e l'implementazione di un software per la gestione degli uffici d'esecuzione, l'adesione al "gruppo utilizzatori THEMIS" per il coordinamento e l'evoluzione dell'applicativo informatico per gli uffici di esecuzione e la modifica della legge cantonale di applicazione della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LALEF). Il messaggio proponeva l'investimento per l'adeguamento dell'applicativo informatico e la modifica delle basi legali che definiscono i circondari di esecuzione e dei fallimenti per consentire una loro riduzione con l'obiettivo di avere un'organizzazione più snella e la possibilità di riunire in un unico ufficio alcuni servizi nell'ambito dell'esecuzione e dei fallimenti.

La Commissione della gestione e delle finanze, con il rapporto parziale n. 6726 R parz. del 7 maggio 2013, ha proposto l'accettazione della richiesta di credito per l'applicativo informatico mentre ha rinviato l'esame della modifica della legge per poter effettuare ulteriori approfondimenti. L'8 maggio 2013, il Gran Consiglio ha quindi adottato i decreti legislativi sugli investimenti informatici.

La Commissione della gestione e delle finanze, l'11 giugno 2013, ha stilato due rapporti sulla modifica della LALEF. Il rapporto parziale 2 di maggioranza condivide il principio della riduzione dei circondari di esecuzione e dei fallimenti e propone infatti al Gran Consiglio di modificare le pertinenti norme della LALEF. Il rapporto introduce tuttavia una norma transitoria per subordinare l'adeguamento legislativo *“all'approvazione da parte del Gran Consiglio entro il 31 dicembre 2013 di un messaggio del Consiglio di Stato sulla*

riorganizzazione del settore delle esecuzioni e dei fallimenti, da presentare entro il 31 ottobre 2013". Anche il rapporto parziale 2 di minoranza condivide la riduzione dei circondari di esecuzione e dei fallimenti. Rispetto alla proposta governativa, esso propone di indicare in modo esplicito nella legge che gli uffici di esecuzione e dei fallimenti hanno *"una o più agenzie o antenne territoriali"*. Il 17 giugno 2013, il Gran Consiglio ha adottato la proposta formulata nel rapporto parziale 2 di maggioranza. Il Consiglio di Stato, per il tramite del Direttore del Dipartimento delle istituzioni, ha comunicato di riservarsi di aderire in un secondo tempo al testo legislativo adottato dal Parlamento.

Pur non avendo aderito alla decisione del Gran Consiglio, il Governo ha deciso di licenziare questo messaggio con l'intento di informare sulla riorganizzazione del settore. Per quanto riguarda la modifica della LALEF, questa proposta, di fatto, sostituisce quella presentata con il messaggio n. 6726.

Con questo nuovo messaggio, sulla base della facoltà concessaci con l'articolo 93 capoverso 3 della legge del 17 dicembre 2002 sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, ritiriamo pertanto il messaggio n. 6726 del 18 dicembre 2012 per quanto riguarda le modifiche della LALEF.

II. ORGANIZZAZIONE ATTUALE

Gli Uffici di esecuzione e dei fallimenti (UEF), si occupano in generale dell'applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).

L'organismo di vigilanza sull'applicazione della LEF da parte degli UEF è la Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale di appello. La vigilanza amministrativa compete invece al Dipartimento delle istituzioni e quella contabile/finanziaria al Controllo cantonale delle finanze.

Gli UEF sono distribuiti sul territorio con competenze circondariali; a ogni distretto coincide un circondario, con l'eccezione dei sei comuni del circolo del Ceresio che sono attribuiti ai circondari di esecuzione e dei fallimenti del distretto di Mendrisio anziché a quelli del distretto di Lugano. Il distretto di Lugano è composto da un circondario d'esecuzione e da un circondario dei fallimenti, i cui Uffici sono separati fisicamente, ma hanno entrambi competenza territoriale per l'intero distretto.

L'organigramma degli UEF si compone di un ufficiale, di un supplente ufficiale e di funzionari con vari compiti; la stessa organizzazione è presente presso l'Ufficio d'esecuzione (UE) e presso l'Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano.

Un ufficiale può, su decisione del Consiglio di Stato, dirigere più uffici circondariali. Attualmente l'ufficiale di Lugano dirige anche, ad interim, gli uffici dei circondari di Bellinzona, della Riviera, di Blenio e della Leventina, mentre l'ufficiale di Locarno dirige anche il circondario della Vallemaggia.

Gli Uffici di esecuzione e fallimenti dispongono di 125 unità.

III. DATI STATISTICI

Le tabelle seguenti riassumono i dati principali di rendiconto, per gli anni 2001-2012, sull'operato degli UEF.

Uffici di esecuzione e fallimenti: procedure esecutive, fallimenti aperti e introiti, per distretto, dal 2001

	Mendrisio	Lugano	Locarno	Vallemaggia	Bellinzona	Riviera	Blenio	Leventina	Totale
Procedure esecutive									
2001	17'995	71'083	30'381	2'056	22'065	6'495	2'568	4'266	156'909
2002	17'946	70'275	30'029	2'053	22'064	6'999	2'575	3'830	155'771
2003	19'343	73'805	30'984	2'046	25'627	7'151	2'768	3'756	165'480
2004	16'457	59'941	25'219	1'635	20'863	5'460	2'142	3'038	134'755
2005	16'954	60'005	25'380	1'872	21'421	5'813	2'442	3'284	137'171
2006	19'063	62'057	28'278	1'953	21'992	5'478	2'721	3'628	145'170
2007	19'645	58'724	26'450	2'159	22'131	5'240	2'406	3'387	140'142
2008	20'478	59'902	26'327	2'283	24'857	5'114	2'651	3'393	145'005
2009	20'868	63'893	27'847	2'313	25'175	5'215	2'552	3'445	151'308
2010	21'713	63'892	27'212	2'197	24'952	5'378	2'202	3'604	151'150
2011	21'288	63'630	26'399	2'036	24'632	5'310	2'358	3'442	149'095
2012	23'539	66'339	28'095	2'145	24'990	5'182	2'242	3'847	156'379
Fallimenti pendenti al 31.12									
2001	49	188	75	4	52	8	11	8	395
2002	43	234	57	4	58	5	6	7	414
2003	55	263	53	3	69	15	3	9	470
2004	63	296	62	2	75	12	4	17	531
2005	73	281	55	3	90	18	6	8	534
2006	49	276	63	6	92	17	3	8	514
2007	74	259	62	4	86	29	14	12	540
2008	65	277	58	5	87	10	6	14	522
2009	127	346	48	5	107	18	12	7	670
2010	113	408	49	9	82	17	4	13	695
2011	133	530	45	10	94	14	4	11	841
2012	112	412	41	4	88	13	11	18	699
Introiti									
2001	2'250'000.00	6'655'000.00	3'699'616.47	205'165.45	2'379'589.03	551'000.00	243'000.00	456'457.00	16'439'827.95
2002	3'000'000.00	7'621'646.86	3'940'482.27	248'827.55	2'652'525.25	652'000.00	226'077.40	505'500.00	18'847'059.33
2003	2'480'000.00	7'570'000.00	4'002'403.63	259'149.76	2'921'555.70	684'000.00	387'501.50	458'000.00	18'762'610.59
2004	2'540'000.00	7'747'337.45	3'403'637.61	191'247.95	2'663'362.17	684'002.25	300'609.75	378'185.88	17'908'383.06
2005	2'160'000.00	7'123'749.56	3'526'954.84	252'903.00	2'601'200.04	787'171.95	295'739.67	410'408.62	17'158'127.68
2006	2'725'000.00	7'241'532.25	3'381'675.12	211'830.95	2'598'825.98	747'985.61	313'055.43	453'136.41	17'673'041.75
2007	2'650'000.00	7'135'759.27	3'523'887.83	282'175.15	2'613'538.48	695'150.26	329'726.35	454'522.86	17'684'760.20
2008	2'170'614.90	6'992'021.16	3'379'345.48	282'976.30	2'700'623.38	672'623.37	299'216.91	509'028.90	17'006'450.40
2009	2'455'000.00	7'124'277.78	3'640'278.76	243'559.25	3'020'599.99	685'239.10	308'739.81	479'979.25	17'957'673.94
2010	2'675'000.00	7'737'246.51	3'551'077.28	327'414.80	2'958'515.52	657'159.72	301'078.75	449'703.58	18'657'196.16
2011	2'667'000.00	7'999'195.79	3'383'930.07	271'221.91	3'000'372.42	684'515.72	315'546.83	417'833.97	18'739'616.71
2012	2'715'000.00	8'175'926.07	3'293'789.78	274'444.19	3'079'232.88	667'077.65	306'242.82	527'073.58	19'038'786.97

IV. LA NUOVA ORGANIZZAZIONE

1. Obiettivi

Gli obiettivi della riorganizzazione sono:

- favorire il mantenimento, rispettivamente l'aumento del numero di posti di lavoro nelle zone periferiche del Cantone;
- creare un contact center per professionalizzare e razionalizzare l'operato degli UE;
- sfruttare le potenzialità del nuovo applicativo informatico THEMIS con lo scopo di ottimizzare le risorse attualmente impiegate;
- armonizzare le procedure e i flussi di lavoro;
- introdurre il certificato di solvibilità con validità cantonale, garantendo un'informazione più estesa;
- incrementare il numero di procedure elettroniche tramite il nuovo software di gestione;
- introdurre gradualmente il flusso elettronico delle pratiche;
- permettere al cittadino di rivolgersi a qualsiasi sede degli uffici di esecuzione e fallimenti, indipendentemente dal proprio domicilio, per ottenere alcune prestazioni.

2. Proposta di riorganizzazione

Tenuto conto delle valutazioni espresse dal Parlamento, di cui si è detto nell'introduzione del presente messaggio, il Governo intende confermare il principio dell'istituzione di un solo circondario cantonale per il settore dei fallimenti estendendo tale impostazione anche al settore delle esecuzioni. Con il nuovo progetto si pone quindi l'accento sulla necessità di dar vita a due centri di competenza specializzati, uno nel settore dei fallimenti appunto e l'altro nell'ambito delle esecuzioni.


In ciascuno dei due circondari opereranno due ufficiali, uno dei quali assumerà la funzione di responsabile di settore, soprattutto con l'obiettivo di unificare la prassi sotto la vigilanza della Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale di appello. Il Consiglio di Stato definirà l'indennità per tale ruolo di responsabilità all'interno dei due settori. Il compito principale del responsabile di settore sarà quello di garantire una prassi uniforme nell'applicazione delle norme e nella trattazione degli incarti. Egli sarà inoltre la persona di riferimento nella gestione dei progetti che toccano il settore (per esempio nell'ambito dell'informatica) e rappresenterà il Cantone nei gruppi di lavoro federali. Il ruolo di responsabile di settore non si estenderà tuttavia alla responsabilità dell'operato dell'altro ufficiale. Dal profilo operativo infatti, entrambi saranno responsabili dell'attività degli uffici nel loro comprensorio di riferimento (art. 5 LEF).

All'ufficiale di esecuzione con sede a Bellinzona sarà pure affidata la responsabilità di dirigere l'istituendo contact center che si occuperà di fornire, in materia di esecuzioni, ogni tipo di informazione sulle pratiche pendenti in tutto il Cantone e di rilasciare i certificati di solvibilità, pure a livello cantonale. Il contact center avrà sede nel Distretto di Leventina e si comporrà di circa sei unità a tempo pieno, facendo capo all'organico attuale, avuto riguardo al luogo di domicilio degli interessati. Per quanto riguarda l'interesse legittimo a ottenere informazioni sulla solvibilità di terzi, valgono le disposizioni della LEF, in particolare dell'articolo 8a LEF e della giurisprudenza a tale riguardo.

Tutte le sedi esistenti (Cevio, Biasca, Acquarossa, Faido, oltre alle sedi principali di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio) restano operative. In un secondo momento, verrà presentato un nuovo messaggio al Parlamento per render conto delle esperienze fatte con il nuovo applicativo informatico e con il nuovo assetto organizzativo (vedi punto VII).


Per quanto riguarda il settore dei fallimenti, a seconda delle esigenze nei vari uffici, sarà possibile consentire l'accesso ai dati dei fallimenti dell'intero Cantone.

Stato attuale



-  UEF
-  UF
-  UE


Riorganizzazione



-  UF - Direzione
-  UE - Direzione
-  UF - sede
-  UE - sede
-  UE - Contact center

La Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni continuerà ad assicurare il coordinamento per gli aspetti legati alla gestione delle risorse umane, alla logistica e all'informatica.

L'organigramma che segue illustra la proposta di nuova organizzazione.



3. Modifica delle basi legali

La legge federale sull'esecuzione e fallimenti prevede, agli articoli 1 e 2, che i Cantoni possono determinare il numero e la circoscrizione dei circondari, ritenuto che ci deve essere almeno un circondario. La stessa legge federale afferma che in ogni circondario di esecuzione è istituito un ufficio di esecuzione diretto da un ufficiale esecutore e che ogni circondario dei fallimenti deve essere diretto da un ufficiale dei fallimenti; all'ufficiale è aggiunto un supplente che ne fa le veci in casi di incompatibilità o di impedimento alla direzione dell'ufficio. Gli uffici di esecuzione e gli uffici dei fallimenti possono essere diretti dallo stesso ufficiale.

La LALEF del 12 marzo 1997, definisce all'articolo 1 i circondari d'esecuzione e fallimenti, all'articolo 2 la gestione degli stessi e all'articolo 5 l'organizzazione.

Articolo 1

L'articolo 1 stabilisce che nel nostro Cantone vi sono un unico circondario di esecuzione e un unico circondario dei fallimenti. Ricordiamo che attualmente il territorio cantonale è diviso in otto circondari di esecuzione e altrettanti circondari dei fallimenti, ovverosia a ogni distretto coincide un circondario. Nel messaggio n. 6726 del 18 dicembre 2012, avevamo indicato che vi sarebbero potuti essere uno o più circondari di esecuzione e un unico circondario dei fallimenti. In seguito alla nuova organizzazione presentata in questo messaggio, proponiamo di istituire anche in materia di esecuzione un solo circondario.

Il capoverso 2 delega al Consiglio di Stato l'organizzazione degli uffici. La norma indica in modo esplicito che vi deve essere un'equa distribuzione degli uffici nel Cantone. Non è pertanto possibile riunire in un unico luogo l'ufficio di esecuzione e l'ufficio dei fallimenti. Il Governo deve infatti garantire una distribuzione degli uffici sparsa nel territorio

cantonale, così da garantire ai cittadini la prossimità del servizio. Gli uffici da distribuire sono, in particolare, quelli di esecuzione, dei fallimenti e quello che gestirà sia il centralino telefonico unico (contact center) sia il rilascio dei certificati di solvibilità. Come auspicato dal Gran Consiglio, la norma mira a garantire anche nelle zone periferiche la presenza di uffici statali. Considerato quanto indicato in precedenza, nel Distretto di Leventina sarà istituito il contact center che potrà filtrare ed evadere molte richieste senza dover passare dai singoli uffici. Questa struttura si occuperà anche del rilascio dei certificati di solvibilità richiesti per telefono o in via elettronica. Evidentemente, sarà mantenuta la facoltà per il cittadino di domandare l'attestazione anche di persona presso un ufficio di esecuzione. A questo proposito, si rileva che, con la costituzione di un circondario unico di esecuzione, il certificato potrà essere richiesto in qualsiasi ufficio e non sarà quindi più necessario rivolgersi all'ufficio del circondario del proprio domicilio.

Dal profilo organizzativo e amministrativo l'ufficio di esecuzione e l'ufficio dei fallimenti saranno come oggi subordinati alla Divisione della giustizia.

L'ufficio che si occuperà del contact center e del rilascio dei certificati di solvibilità sarà subordinato all'ufficiale di esecuzione con sede di servizio nel Sopraceneri.

Infine, sottolineiamo che la nuova organizzazione non influisce sul foro delle cause giudiziarie. Questo è infatti definito dalla procedura civile e dalla LEF, le quali, trattandosi di leggi federali, non vengono evidentemente modificate dal presente messaggio. Si ricorda che in materia esecutiva e fallimentare, il foro di regola è determinato dal domicilio o dalla sede del debitore.

Articolo 2

Tenuto conto dell'impostazione descritta sopra, reputiamo opportuno precisare che, nonostante vi sia un circondario unico di esecuzione e un circondario unico dei fallimenti, in ciascuno vi saranno due ufficiali. Reputiamo difatti opportuno avere due ufficiali per garantire una presenza costante negli uffici principali. In tal modo, si potrà avere un ufficiale dislocato nel Sottoceneri e uno nel Sopraceneri sia per le esecuzioni, sia per i fallimenti. Come ora, ai quattro ufficiali saranno affiancati uno o più supplenti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 capoverso 3 LEF. La legge cantonale si limiterà quindi a confermare la figura dell'ufficiale supplente, senza fissarne il numero. Si tratta infatti di una questione di natura organizzativa. Il Cantone deve provvedere affinché in ogni momento in ogni ufficio vi sia la possibilità di adottare decisioni e firmare atti di competenza dell'ufficiale o del supplente ufficiale, grazie alla presenza di una di queste figure nell'ufficio stesso o alla loro raggiungibilità in tempi brevi. Occorre infatti garantire in ogni momento l'operatività degli uffici.

Il capoverso 2, che riprende l'attuale articolo 2 capoverso 4, ricorda che a tutti i dipendenti degli uffici di esecuzione e dei fallimenti, ufficiali compresi, si applica la legislazione cantonale sugli impiegati dello Stato.

Nel capitolo in cui è stata presentata la proposta di nuova organizzazione (cfr. il capitolo IV.2) abbiamo spiegato che dal profilo operativo, ogni ufficiale è responsabile dell'attività degli uffici nel suo comprensorio di riferimento. Vi sono però degli aspetti che devono essere disciplinati ulteriormente. Si tratta, per esempio, di definire i rapporti tra i due ufficiali, stabilire quando l'ufficiale interviene quale supplente dell'altro ufficiale del circondario o indicare chi designa l'ufficiale supplente straordinario nel caso di assenza o impedimento degli ufficiali del circondario e dei loro supplenti ordinari. Nel capoverso 3, proponiamo di attribuire al Consiglio di Stato la competenza a emanare le norme su tali aspetti, a complemento della delega, prevista nell'articolo 1 capoverso 2, di definire l'organizzazione degli uffici.

Articolo 4

L'articolo 4 può essere abrogato. Il capoverso 1, che stabilisce che i funzionari degli uffici di esecuzione e dei fallimenti sono nominati dal Consiglio di Stato a tempo indeterminato, è superfluo in seguito al rinvio, formulato nell'articolo 2 capoverso 2, alle norme della legislazione sui dipendenti dello Stato.

Le deleghe attualmente previste nei capoversi 2 e 4, secondo i quali il Consiglio di Stato designa l'ufficio che esercita la supplenza straordinaria nel caso di assenza o impedimento di tutti gli ufficiali e i supplenti, sono riprese nell'articolo 2 capoverso 3.

Articolo 5

L'articolo 5 sia nella versione in vigore, sia in quella adottata in prima lettura il 17 giugno 2013 dal Gran Consiglio diviene superfluo e quindi può essere abrogato. Gli aspetti organizzativi sono già disciplinati dall'articolo 1 capoverso 2.

Articolo 6

La norma prescrive che prima di entrare in funzione, l'ufficiale, il supplente e gli impiegati degli uffici di esecuzione e dei fallimenti rilascino la dichiarazione di fedeltà davanti al pretore. Poiché si tratta di una norma obsoleta, ne proponiamo l'abrogazione.

V. INTRODUZIONE APPLICATIVO INFORMATICO

Il 2 luglio 2013 il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha adeguato il testo dell'Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione e fallimenti. La nuova disposizione transitoria (art. 9a cpv. 2 e 3) prevede che se un ufficio di esecuzione non è in grado di adeguare per tempo (entro il 31 dicembre 2013) i propri programmi informatici, può essere chiesta all'alta vigilanza dell'Ufficio federale di giustizia una proroga. Alla domanda deve essere allegato un calendario vincolante per l'introduzione, approvato dall'autorità di vigilanza cantonale.

La citata richiesta di proroga è in fase di allestimento. In base alle più recenti informazioni emerse dalle attività preliminari del progetto e discusse fra il committente (Dipartimento delle istituzioni), il fornitore del nuovo applicativo (Sitel, Friburgo) e il Centro sistemi informativi, non si riuscirà ad essere operativi prima dell'autunno 2014, ragione per cui occorrerà valutare con l'autorità federale le migliori modalità temporali per concretizzare l'entrata in funzione del nuovo software.

VI. NUOVO CENTRO DI COMPETENZA

Gli Uffici esecuzione sono confrontati con un aumento considerevole dei contatti con l'utenza in tutti gli ambiti (sportello, telefono, e-mail e posta tradizionale). L'organizzazione attuale dei centralini dislocati negli otto UEF non permette una gestione razionale e organizzata delle richieste provenienti dall'utenza.

Per migliorare questa situazione, si intende introdurre un centro di competenza con le seguenti mansioni:

- Contact center unico a livello cantonale per il settore dell'esecuzione;
- Centralizzazione del rilascio dei certificati di solvibilità richiesti via posta o via elettronica.

Il nuovo centro di competenza sarà ubicato nel Distretto della Leventina, la sede definitiva non è ancora stata identificata, di conseguenza nel presente messaggio non è formulata la richiesta per l'eventuale adattamento di spazi che verosimilmente saranno ricavati in stabili di proprietà del Cantone.

Per la creazione del contact center, strumento che ha dato ottimi risultati presso la Sezione della circolazione dove è stato introdotto alla fine del 2012, è tuttavia necessario acquisire alcuni elementi informatici e di telecomunicazioni; in particolare la nuova infrastruttura telefonica, le relative postazioni di contact center e la formazione per gli operatori.

Il costo stimato per l'implementazione del contact center ammonta a:

Campo di attività	Importo previsto
Informatica	34'000.--
Infrastruttura telefonica	260'000.--
Postazioni operatori	34'000.--
Formazione	12'000.--
TOTALE	340'000.--

L'entrata in funzione del nuovo centro di competenza potrà avvenire solo dopo l'implementazione del nuovo applicativo informatico THEMIS.

VII. LE CONSEGUENZE

1. Conseguenze sul personale

Per quanto riguarda le conseguenze sul personale, ritenuto che le risorse tecniche e quelle di supporto necessarie per l'introduzione del nuovo applicativo informatico sono disponibili presso il CSI e gli UE, non sono previsti potenziamenti.

Nell'immediato, non è altresì prevista alcuna modifica dell'organico degli uffici di esecuzione e dei fallimenti. Quando la nuova organizzazione sarà consolidata, il nuovo applicativo informatico sarà installato e il progetto e-LEF (gestione elettronica delle procedure e dello scambio di informazioni) sarà pienamente operativo, l'attuale dotazione di personale verrà sottoposta a puntuale verifica. Stante l'assenza di elementi concreti, è difatti prematuro in questa fase prevedere riduzioni del personale.

Il Consiglio di Stato si impegna ad allestire un rapporto al Gran Consiglio sulla situazione degli uffici di esecuzione e dei fallimenti quando la situazione si sarà consolidata e saranno disponibili i dati su cui basare l'esame; ciò avverrà dopo due anni di applicazione del nuovo programma THEMIS, ossia entro il 31 dicembre 2016.

La riorganizzazione con l'unificazione dei circondari di esecuzione e dei circondari dei fallimenti non porterà alla chiusura degli attuali uffici. Pertanto, di regola, la sede di lavoro degli impiegati degli uffici di esecuzione e dei fallimenti rimarrà la medesima. In qualche caso vi potranno essere dei cambiamenti. Ci riferiamo, per esempio, agli Ufficiali che saranno responsabili di più uffici e che pertanto dovranno spostarsi tra le sedi oppure ai collaboratori che saranno chiamati a far parte dell'organico del contact center; in quest'ultimo caso si presterà particolare attenzione alla residenza dei funzionari.

2. Conseguenze finanziarie

2.1 Costi d'investimento

Si rimanda al capitolo VI.

2.2 Costi di gestione corrente

Come indicato sopra, non sono previsti costi aggiuntivi di gestione ad eccezione dell'indennità annuale che sarà stabilita per i due ufficiali responsabili di settore.

Per quanto riguarda l'infrastruttura del contact center e di telefonia si possono ipotizzare circa 24'000 franchi annui per la manutenzione e aggiornamenti del sistema e per il potenziamento delle linee informatiche.

Si rileva che i costi citati rientreranno nei crediti ordinari di gestione corrente dei Servizi centrali a contare dalla gestione 2015.

VIII. ENTRATA IN VIGORE

Tenuto conto della contemporanea messa in funzione del nuovo applicativo informatico e delle relative esigenze di formazione del personale, si ritiene opportuno stabilire l'entrata in vigore delle nuove norme al 1° gennaio 2015. Il contact center sarà concretizzato successivamente nel corso del 2015.

Entro il 31 dicembre 2016 il Consiglio di Stato presenterà il rapporto sulle conseguenze della nuova organizzazione e dell'impatto del nuovo applicativo informatico sull'attività degli uffici.

IX. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Il progetto di introduzione del nuovo applicativo informatico e della riorganizzazione del settore dell'esecuzione e dei fallimenti rientra tra gli obiettivi delle linee direttive e nel piano finanziario 2012-2015, al capitolo 2.4 Governance pubblica, Scheda n. 63 "Rapporti cittadino – Stato – Servizi online e gestione elettronica dei documenti".

La spesa è prevista nel piano finanziario degli investimenti, iscritta nel settore 11 "Amministrazione generale", posizione 114 980 9 ed è collegata al seguente elemento WBS:

- 951 50 1543 Centro sistemi informativi - Nuovo sistema telefonico
Uffici di esecuzione fr. 340'000

X. CONCLUSIONE

Poiché questo messaggio propone un nuovo testo di legge, comunichiamo che, per quanto riguarda le modifiche della LALEF non ancora adottate in modo definitivo dal Gran Consiglio, ritiriamo il messaggio n. 6726 del 18 dicembre 2012, in conformità all'articolo 93 capoverso 3 della legge del 17 dicembre 2002 sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato.

Invitiamo il Gran Consiglio ad approvare il disegno di legge allegato a questo nuovo messaggio, che rivede e completa le norme per tenere conto delle discussioni sul messaggio n. 6726 del 18 dicembre 2012.

Per quanto precede, ci pregiamo raccomandare di approvare la modifica della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LALFE).

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997 (LALEF); modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 22 ottobre 2013 n. 6865 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997 (LALEF) è così modificata:

Art. 1

**Circondario di
esecuzione e
circondario dei
fallimenti**

¹Il Cantone costituisce un circondario di esecuzione e un circondario dei fallimenti.

²Il Consiglio di Stato definisce l'organizzazione degli uffici e garantisce una loro distribuzione equa nel territorio.

Art. 2

**Ufficiali, supplenti
e impiegati**

¹Il Consiglio di Stato nomina due ufficiali per il circondario di esecuzione e due ufficiali per il circondario dei fallimenti; esso nomina inoltre uno o più supplenti.

²Agli ufficiali, ai supplenti e ai dipendenti degli uffici di esecuzione e dei fallimenti è applicabile la legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

³Il Consiglio di Stato, sentita l'autorità di vigilanza, definisce la ripartizione delle competenze e delle responsabilità tra gli ufficiali del circondario e disciplina le supplenze straordinarie.

Art. 4

Abrogato

Art. 5

Abrogato

Art. 6

Abrogato

II.

Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio un rapporto sull'organizzazione degli uffici di esecuzione e dei fallimenti entro il 31 dicembre 2016.

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la richiesta di stanziamento di un credito per investimenti di fr. 340'000 per l'acquisto e l'implementazione di un nuovo sistema telefonico per il circondario di esecuzione

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 22 ottobre 2013 n. 6865 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È stanziato un credito complessivo di franchi 340'000 per l'acquisto e l'implementazione di un sistema telefonico per il contact center del circondario di esecuzione.

Articolo 2

Il credito è iscritto nel conto investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Centro sistemi informativi.

Articolo 3

Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.